

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

830<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2012  
(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CHITI,  
indi del presidente SCHIFANI

RESOCONTO STENOGRAFICO

**Presidenza del vice presidente CHITI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(3492) LI GOTTI ed altri.** - *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

**(3509) MALAN.** - *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

*(Relazione orale) (ore 9,39)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 30 ottobre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1. A seguito di un breve dibattito il provvedimento è stato rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Berselli, presidente della 2<sup>a</sup> Commissione permanente, per riferire sui lavori della stessa.

Collegli, per favore, non state davanti al relatore! State ognuno al vostro posto oppure uscite!

**BERSELLI, relatore.** Onorevole Presidente, come ricorderà, noi eravamo rimasti all'emendamento 1.238 per dare i pareri, e lì ci saremmo dovuti fermare perché dopo c'erano emendamenti aggiuntivi.

Sull'emendamento 1.700 (testo 2) si era creato un forte dibattito in quest'Aula, con posizioni contrapposte. Mi riferisco all'emendamento presentato dai senatori Balboni e Mugnai, che nel caso di una prima condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa prevedeva come facoltà la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo determinato. In caso di successiva condanna per il medesimo reato, era previsto l'aumento della sanzione interdittiva accessoria per un periodo più lungo ed ancora, dalla terza volta in poi, per ogni successiva condanna era prevista una maggiore sanzione interdittiva nei confronti del giornalista professionista.

Da quel momento abbiamo esaminato, con la correlatrice Della Monica, varie proposte di riformulazione fino a quando ieri, finalmente, abbiamo esaminato la settima proposta, su cui la Commissione giustizia, quasi all'unanimità, si è espressa favorevolmente.

La novità consiste in una riformulazione prospettata dal copresentatore senatore Mugnai, che prevedeva in sostanza di recepire il contenuto dell'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva, riformulazione che adesso mi permetto di leggere: «4. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1,» - ossia diffamazione a mezzo stampa - «riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi». Cosa vuol dire? Che in occasione della prima condanna non c'è alcuna sanzione interdittiva accessoria, ma soltanto nel caso di recidiva semplice avremmo la possibilità, non l'obbligo, di prevedere una pena interdittiva dall'esercizio della professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi.

«Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1,» - sempre diffamazione a mezzo stampa - «commesso nei due anni successivi, » quindi nel caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è prevista invece la condanna alla «pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno» non come facoltà, ma come obbligo.

Ci siamo quindi attenuti, sostanzialmente, a quanto già prevede il nostro codice penale all'articolo 99. Su questa riformulazione, ripeto, c'è stata la sostanziale condivisione di tutta la Commissione, tranne un paio di colleghi che si sono espressi con voto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.800/1 a firma del senatore Bruno, esso è superato dall'approvazione dell'emendamento della Commissione 1.800, che è analogo a quello del senatore Bruno ma è più specifico in quanto si prevede che al secondo periodo del comma 8, capoverso «Art. 13», lettera e) del comma 1 venga soppressa l'espressione «in ogni caso».

Non abbiamo votato l'emendamento 1.238 (testo 2) del senatore Malan, e quindi insistiamo, come relatori, per il ritiro, così come avevamo prospettato in occasione della precedente seduta.

In conclusione, esprimiamo parere favorevolissimo sull'emendamento 1.700 (testo 7) della Commissione, formuliamo un invito al ritiro dell'emendamento 1.800/1, che comunque sarebbe precluso, esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.800 e invitiamo al ritiro dell'emendamento 1.238 (testo 2).

**DELLA MONICA**, *relatrice*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA**, *relatrice*. Signor Presidente, desidero completare le argomentazioni del presidente Berselli.

Noi siamo tornati in Commissione su un testo - mi riferisco alla pagina 9 dello stampato - proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione che all'«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*).» prevede che «4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione della professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi». A questa prima condanna accessoria interdittiva se ne potevano aggiungere altre nell'eventualità che il colpevole commettesse un altro reato della stessa indole nei due anni successivi e, in caso di ulteriore condanna, si aggiungeva una pena accessoria modulata nell'entità da uno a tre anni.

Che cosa è accaduto? Nel corso della discussione che si era fatta in Aula si erano messe in evidenza alcune criticità, tra cui innanzitutto il conseguire come effetto immediato alla condanna una pena accessoria quale quella dell'interdizione dalla professione o dall'attività di giornalista, e inoltre, il fatto che all'obbligatorietà dell'applicazione della pena accessoria, anche nei casi poi di recidiva, con aumento della durata della stessa, si aggiungeva una pena accessoria nuova: quella dell'interdizione dall'attività. Su questo testo - lo ricorderanno i colleghi - sono state formulate diverse proposte emendative da parte del senatore Mugnai e infine si è andati in Commissione.

Il testo che la Commissione ha approvato ieri prevede non più la pena accessoria come conseguente alla prima condanna: è semplicemente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o arte, come stabilisce in linea generale il codice, e come attualmente si applica, nell'ipotesi di recidiva. Quindi, rispetto al testo pervenuto dall'Aula direi che c'è stato in Commissione un miglioramento, diciamo così, perché la condanna accessoria anzitutto diventa facoltativa in caso di recidiva nei due anni; non consegue alla prima condanna e diventa obbligatoria soltanto nell'ipotesi in cui ci sia una recidiva reiterata infraquinquennale per lo stesso fatto, che, ricordiamo, è il fatto doloso della diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, ossia di una notizia assolutamente falsa.

Noi ci siamo riferiti nella riformulazione - io l'avevo proposta anche in termini diversi, cioè prevedendo sempre la facoltatività - al testo approvato dalla Camera dei deputati nel 2004,

sostanzialmente all'unanimità di tutte le forze politiche, che prevedeva la pena dell'interdizione dall'esercizio della professione nell'ipotesi in cui vi fosse una condanna, sempre per diffamazione con attribuzione di fatto determinato, in caso di recidiva. Quindi, praticamente abbiamo tentato di fare uno sforzo che riportasse quanto meno a un testo che era stato concordato da tutte le forze politiche nel 2004 e licenziato come tale. Per questo ci siamo attestati, ripeto, su un'ipotesi che io ho definito - e lo ripeto anche oggi - di riduzione del danno, quindi di diminuzione della carica negativa della pena accessoria, tenendo conto anche delle osservazioni che erano state avanzate in Aula ma anche delle osservazioni che erano state portate avanti dagli organismi della stampa.

**CASSON (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASSON (PD).** Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho rispettato ovviamente l'intervento primario dei relatori della Commissione giustizia, visto che il provvedimento era stato rinviato alla Commissione. Ed è proprio questo il punto che voglio sottoporre a questa Presidenza.

Nel corso del dibattito che si è svolto in Aula, quando era stato richiesto di restituire alla Commissione gli atti per approfondire alcune tematiche, al termine dei vari interventi dei rappresentanti dei Gruppi, il Presidente, che in quel momento era il senatore Nania, interviene dicendo, come riporta letteralmente il resoconto stenografico della seduta antimeridiana del 30 ottobre: «(...) il provvedimento è rinviato alla Commissione». Ebbene, partendo da quella affermazione, quando la Commissione giustizia si è convocata nel pomeriggio di martedì 30 ottobre, ho chiesto di poter valutare, oltre all'emendamento che riguardava la questione dell'interdizione, anche tutte le altre questioni connesse e gli altri articoli del provvedimento, visto che il presidente Nania si era espresso letteralmente in questo senso.

La questione è stata affrontata nell'ambito della Commissione dagli interventi di vari senatori: in particolare, ricordo il senatore Delogu che chiedeva un'interpretazione autentica da parte del presidente Nania; il senatore Li Gotti, diceva di aver parlato proprio su questo oggetto del rinvio e sull'interpretazione direttamente con il presidente Nania, il quale avrebbe chiarito - leggo letteralmente dal resoconto sommario - che «oggetto del rinvio deve considerarsi esclusivamente l'articolo 1 e che tuttavia, per ragioni di evidenti collegamenti fra le disposizioni del provvedimento, la Commissione può essere chiamata anche ad esaminare gli articoli 2 e 3 le relative proposte emendative».

Oltre al fatto che non sono stati esaminati tutti gli emendamenti all'articolo 1, che ancora rimanevano all'esame del Senato, degli articoli 2 e 3 ci è stato - per provvedimento del Presidente della Commissione, che ne ha facoltà - impedito di discutere perché diceva di valutare soltanto gli emendamenti all'articolo 1.

Io contesto questa interpretazione, perché la lettera della decisione del presidente Nania andava nell'altro senso: quindi, tutto il disegno di legge e tutti gli articoli - giusto o sbagliato non so - erano stati rinviati in Commissione.

In secondo luogo, osservo che non abbiamo esaminato un altro punto importante e delicato sul quale ci eravamo arenati in Aula l'altra settimana, cioè la questione dell'emendamento Malan, 1.238. Egli era stato invitato - e lui stesso credo si era offerto - di rivalutare il contenuto in materia di foro competente e di farlo - a riconsiderare il tema proprio perché quell'emendamento imponeva una competenza per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948 legata al luogo di residenza della persona offesa in maniera esclusiva. C'era stato già un inizio di dibattito in quel momento e poi era stato tutto rinviato. Di questo emendamento non si è assolutamente discusso.

Io credo che proprio per rispettare quell'indicazione del presidente Nania in quella data sarebbe necessario quanto meno tornare in Commissione per rivedere la questione della competenza, che non è soltanto letterale ma riguarda tantissimi cittadini che quando sono diffamati devono sapere dove devono rivolgersi e cosa devono fare. Quindi, quanto meno per questo motivo, bisogna tornare in Commissione per riesaminare la questione relativa alla competenza giurisdizionale, a decidere su questa materia.

Io sostengo che bisognerebbe tornare anche - come deciso dal presidente Nania - sull'intero provvedimento. Comunque mi rimetto al Presidente su questa tematica.

**LI GOTTI (IdV).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo perfettamente che quando si decise di rinviare il provvedimento in Commissione, feci richiesta di intervenire (si discuteva in quel momento dell'articolo 1 comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 4), volendo far presente che gli articoli 2 e 3 erano strettamente correlati all'articolo 1. Sicché il rinvio in Commissione doveva riguardare anche questi due articoli, correlati all'articolo 1.

Ricordo perfettamente che mi avvicinai alla Presidenza, parlando con il presidente Nania che voleva conoscere la ragione del mio intervento avendo lui già deciso per il rinvio in Commissione e dissi che volevo intervenire su quella che sarebbe stata la sua decisione ufficializzata. Il presidente Nania mi disse che l'intervento era inutile, dato che era evidente che veniva rinviata in Commissione tutta la parte del provvedimento non ancora esaminata dall'Aula, ossia anche l'articolo 2 e l'articolo 3, e io, quindi, rinunciai all'intervento. La conversazione avvenne tra me, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, che ricorderà benissimo ciò che avvenne in tale occasione. Era pacifico che fosse stata rimandata in Commissione tutta la parte del provvedimento non ancora esaminata dall'Aula, mentre poi, invece, in Commissione si è deciso di esaminare soltanto l'articolo 1 e si è sostenuto che l'articolo 2 e l'articolo 3 non fossero oggetto di discussione. A dire la verità, le cose non stavano così, e quindi si è impedito alla Commissione, con un'interpretazione non ortodossa, di esaminare la restante parte del provvedimento che è comunque correlata all'articolo 1.

Infatti, se si va a verificare il contenuto dell'articolo 2 e dell'articolo 3, che introducono alcune sanzioni, ci si accorge di tale correlazione perché le sanzioni previste dai suddetti articoli non sono più in sintonia con quelle introdotte dall'articolo 1. Ormai è prevista la stessa sanzione per reati diversi, uno più grave e uno meno grave. È chiaro che era necessario esaminare tutto il testo. Adesso, infatti, la prevista sanzione da 5.000 a 100.000 euro è sparita dall'articolo 1 ma si ritrova ancora nell'articolo 3. Inoltre, all'articolo 2, ritroviamo una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per diffamazione non per fatto determinato, pena che viene prevista anche per la diffamazione con attribuzione di fatto determinato. Originariamente, infatti, per l'aggravante del fatto determinato si prevedeva una pena da 5.000 a 100.000 euro e in caso di assenza di fatto determinato da 5.000 a 50.000 euro. Ora, modificata la prima norma, ritroviamo la stessa sanzione anche per la seconda. Ecco la correlazione esistente tra l'articolo 1 e i due seguenti. Dovevamo discuterne in Commissione per armonizzare il testo anche alla luce degli emendamenti relativi alla competenza, come giustamente ha rilevato il senatore Casson.

Quindi, signor Presidente, io ritengo che la Commissione, incaricata di svolgere un determinato lavoro, lo abbia fatto solo a metà. Dunque la preghiamo di considerare quello che era un fatto pacifico e di restituire alla Commissione il compito di assolvere all'onere cui è stata chiamata con un provvedimento del vice presidente senatore Nania. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per dire che, effettivamente, avevo inteso che si ritornasse in Commissione per esaminare quanto meno tutto l'articolo 1, per il semplice fatto che, da una parte, in Aula si stava tenendo un dibattito che assomigliava molto a quello che si svolge in Commissione, e dall'altra perché, man mano che si approvavano le varie norme, ci si accorgeva che erano in contrasto con quanto era stato approvato in precedenza. Per esempio, era stato modificato l'articolo 12 sull'indennità di riparazione e, nello stesso tempo, in un altro articolo, si faceva ancora riferimento a tale indennità.

Siamo invece arrivati in Commissione e non solo non si è preso in considerazione l'intero articolo 1 ma si è esaminato un solo capoverso, e di questo sono stati presentati ben due testi diversi, del quale il secondo è stato approvato, e non all'unanimità, ma con il voto contrario o con l'astensione di diversi componenti della Commissione. Nella precedente seduta dissi chiaramente che bisognava stare molto attenti, perché rischiamo di fare una legge pessima di cui ci saremmo addirittura vergognati. Se noi non ritorniamo in Commissione e non riprendiamo ad esaminare nell'insieme tutto il provvedimento, e non solo l'articolo 1, come ha detto il senatore Li Gotti, ma anche gli altri articoli, ad esempio, gli articoli 2 e 3 che sono assolutamente e strettamente coordinati, insieme all'articolo 57, soprattutto, del codice penale, effettivamente noi rischiamo di far venire fuori da quest'Aula un provvedimento che sarà una specie di mostro giuridico.

Rinnovo allora l'invito perché si torni in Commissione e si esamini tutto il provvedimento, così come ci viene chiesto da più parti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, credo che atteggiamenti dilatori non facciano bene a quest'Aula e al Parlamento. Noi abbiamo discusso in Commissione dei limiti che aveva la stessa Presidenza in base al Regolamento. Quest'Aula aveva già votato e rigettato la richiesta di rinvio in Commissione, non vi era alcun spazio per il Presidente o per l'Aula per rivotare il rinvio in Commissione: si è trattato soltanto di un'indicazione generale, senza voto, di ritornare in Commissione sull'emendamento all'articolo 1.

Su questa vicenda dell'articolo 1 non mi preoccuperei delle osservazioni dei colleghi Li Gotti e D'Ambrosio, perché (il senatore Li Gotti non era presente ieri in Commissione) io ho chiaramente espresso ai relatori, almeno per quanto mi riguarda, la necessità di dare parere favorevole agli emendamenti 2.209 e 2.212 del senatore Li Gotti, perché ciò significava tener conto degli emendamenti che avevamo già votato in Aula e significava anche correggere l'articolo 595 del codice penale. Ciò detto, o noi non intendiamo approvare questo provvedimento, e allora si adottano tutte le tecniche di rinvio in Commissione (anche se non c'è possibilità di voto sul rinvio in Commissione perché il rinvio è stato già bocciato), oppure, poiché siamo nel corso dell'esame del provvedimento, andiamo a verificare punto per punto quello che c'è da fare. *(Applausi dei senatori Cursi e Spadoni Urbani)*.

PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto molte richieste di intervento anche da parte degli stessi Gruppi: dobbiamo quindi prevedere dei limiti. Per ognuno dei successivi interventi, che sono tutti del Gruppo del Partito Democratico, i senatori avranno pertanto a disposizione tre minuti. Poi si potranno eventualmente svolgere ulteriori interventi di un senatore per Gruppo, oppure decideremo la questione.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la ringrazio, anche per questo tempo ulteriore.

La ricostruzione fatta adesso dal senatore Caliendo è limitata, non so se a quando lui era presente. Sicuramente noi non abbiamo affrontato tutto l'articolo 1, ma esclusivamente un emendamento - che tra l'altro non è nel fascicolo oggi - e, a riprova della necessità di dover rimanere in Commissione per approfondire alcuni aspetti, siamo arrivati o meglio, siete arrivati, perché io mi sono astenuto a un testo 7 dell'emendamento 1.700 relativo alle pene accessorie.

Tra l'altro, se si andasse a controllare i resoconti dei dibattiti, di ore e non di mezz'ora, perché la Commissione giustizia ha affrontato in maniera quasi prevalente solo quell'emendamento, si vedrebbe come tutta una serie di ulteriori obiezioni che vanno oltre la contrarietà radicale - come potrebbe essere la mia - a questo disegno di legge sono riuscite a mettere in evidenza ulteriori problemi anche delle ultime riformulazioni di questo emendamento 1.700. Tra queste, torno a mettere in evidenza la disparità di trattamento che si creerebbe tra giornalisti professionisti che dovessero rendersi colpevoli della diffamazione e dovessero reiterare il reato e coloro i quali scrivono e non sono giornalisti professionisti ma svolgono un'attività professionale.

Dal dibattito è emerso, tra l'altro, il fatto che in sede di emendamenti non si può andare ad incidere in maniera strutturale su tutto il provvedimento: ciò, in qualche modo, rappresenta una risposta alle domande di coloro i quali ritenevano un'impresa talmente complessa mettere mano a questa normativa che sarebbe stato necessario avere più tempo. Sicuramente, svolgere in Aula il lavoro di approfondimento e di affinamento di un disegno di legge, che seppur breve è molto specifico, non è la scelta migliore: la sede più opportuna, adatta e necessaria sarebbe infatti quella della Commissione.

Quindi, noi oggi portiamo all'esame dell'Aula un provvedimento che sicuramente riaprirà il dibattito, perché non è un testo perfetto (e mai lo sarà il testo che dalla Commissione viene proposto all'Aula), ma presenta ancora tecnicamente tutta una serie di problemi, secondo me, anche di rilievo costituzionale. *(Applausi del senatore D'Ambrosio)*.

*Omissis*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 10,06)**

**PROCACCI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PROCACCI (PD)**. Signor Presidente, con molta semplicità vorrei chiedere che il disegno di legge in esame venga messo da parte.

È inutile continuare a rinviarlo in Commissione. Dobbiamo avere il coraggio di prendere atto che non c'è il clima adatto a legiferare su questa materia, come sempre avviene quando un Parlamento (e non una parte di esso) è chiamato ad affrontare una questione sull'onda della congiuntura. Lo abbiamo verificato nelle sedute precedenti, lo verifichiamo ancora oggi. Abbiamo constatato che il provvedimento rinviato in Commissione torna in Aula e non cancella assolutamente le perplessità, le preoccupazioni legittime di tanti di noi. Credo che occorra (e vorrei che tale proposta venga messa ai voti, signor Presidente) che si ritorni in Commissione senza prevedere un termine definito per l'esame in Aula.

Quando la Commissione, in questa o altra legislatura, riterrà di dover riprendere l'esame del provvedimento in un contesto, in un clima di maggiore serenità e consapevolezza, allora penso che il Parlamento, e per esso il Senato, potrà essere nelle condizioni migliori per potersi esprimere su questa materia.

**VITA (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VITA (PD)**. Signor Presidente, la ringrazio anche per lo spazio concesso ad una aggiunta di discussione.

Ho condiviso integralmente quello che ha detto poc'anzi il collega Procacci. Lo faccio mio e, *ad adiuvandum*, vorrei citare un documento che è stato presentato alla Federazione della stampa lunedì scorso e sottoscritto da tutti i direttori dei giornali e dei mezzi di comunicazione italiani, da quelli più grandi ai giornali locali. Un documento che chiede a senatrici e senatori di soprassedere per approfondire meglio una materia che attiene ai diritti e alle libertà e che non può essere, dunque, trattata con agio riflessivo sull'onda di un'emergenza.

Il tema molto delicato del carcere va risolto con un atto specifico, ma questa risoluzione doverosa (a tutti noi sta a cuore che il direttore Sallusti non vada in carcere) deve però rappresentare l'opportunità per pensare una norma più compiuta in un altro tempo. Quindi, anch'io mi associo alla richiesta di rinviare il provvedimento in Commissione.

**MURA (LNP)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MURA (LNP)**. Signor Presidente, credo che non stiamo dando un bello spettacolo: il provvedimento è passato dalla Commissione all'Aula, dall'Aula alla Commissione; si discute, poi, se deve essere esaminato in Commissione solo l'articolo 1 oppure l'intero provvedimento. Purtroppo stiamo confermando quanto leggo sui giornali, cioè che il nostro è «un Senato di incapaci». Sicuramente non stiamo facendo una bella figura con questa nuova richiesta di ritorno richiesta in Commissione del provvedimento, cosa che può essere assolutamente legittima. Il fatto di garantire una qualità del prodotto legislativo di un certo tipo è infatti assolutamente condivisibile: dovevamo però rimanere fin dall'inizio in Commissione, senza avere fretta, senza lavorare sulla base della «pancia» di qualche giornalista che da fuori sollecitava il Parlamento.

Ricordo la storia: il provvedimento è stato assegnato in sede deliberante alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che doveva terminare il suo *iter* entro un determinato tempo, perché sembrava che, diversamente, sarebbe accaduto chissà cosa; ora stiamo assistendo all'impossibilità di legiferare in



modo adeguato e di fornire al Paese una normativa sulla diffamazione a mezzo stampa, normativa che sicuramente serve, è utile al Paese, soprattutto per garantire le vittime della diffamazione da quella piccola parte di giornalisti che utilizza la diffamazione sistematica con azioni di killeraggio anche politico.

In questa sede - io mi chiamo fuori, perché la maggioranza è ampia - si dovrebbe trovare la massima convergenza per approvare un disegno di legge come quello in esame, che invece oggi non si trova. Dobbiamo prendere atto che il fatto di continuare a mandare avanti la palla sperando che i problemi si possano risolvere non funziona. Non voglio ripercorrere la storia che conosciamo tutti (vi annoierei ulteriormente): a partire dall'assegnazione in sede deliberante, poi il passaggio a quella referente, con il trasferimento in Aula per tentare di risolvere i problemi con un ampio dibattito, cosa che poi non ha funzionato.

A nome del mio Gruppo, dunque, sono favorevole a proseguire l'esame del provvedimento, perché non possiamo continuare a dare un'immagine di assoluta mancanza di professionalità rispetto al compito per il quale noi siamo chiamati in questa sede, cioè quello di fare i legislatori. Dunque, siamo favorevoli a continuare la discussione del provvedimento qui, in Aula, per decretarne la fine oppure il proseguimento, ma comunque per andare avanti. Voteremo, pertanto, contro qualsiasi proposta volta ad un ennesimo rinvio in Commissione. In quel caso, infatti, so come andrebbe a finire: ci metteremmo nuovamente a discutere in Commissione, dopodiché si deciderebbe di tornare in Aula, dove riemergerebbero altri mille problemi.

Quello che manca assolutamente è una base (parlo a nome personale, ma credo di poter interpretare anche il pensiero di tanti colleghi) mancano dei criteri di valutazione oggettiva sulle problematiche da risolvere rispetto a temi importanti come, ad esempio, quello del *web*. Al riguardo, sia in Aula che in Commissione si sono ascoltati interventi basati esclusivamente su un dato emotivo, più che su un dato di valutazione oggettiva dei problemi da risolvere.

A conclusione del mio breve intervento, dichiaro che il Gruppo Lega Nord è per andare assolutamente avanti. Se il provvedimento deve morire, deve morire qui, in Aula, con il voto dei senatori, che quindi si assumeranno la responsabilità di dire la parola fine a quello che ormai è diventato uno strazio e dà ragione a chi sulla stampa ci definisce «un Senato di incapaci». (*Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

**MALAN (PdL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN (PdL)**. Signor Presidente, rispetto all'invito al ritiro dell'emendamento 1.238 (testo 2), sottolineo che questa proposta emendativa propone con le stesse parole di applicare al reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, cioè la diffamazione a mezzo stampa, la norma che esiste da 22 anni nella legge sulla televisione.

Allora, se questa norma non va bene - lo dico sommessamente - nel merito, chiedo ai relatori di presentare un emendamento che abroghi anche la norma che riguarda la legge sulla televisione. Non si capisce per quale motivo, se va bene per la televisione, non possa andar bene per Internet.

Dal punto di vista procedurale, però, se l'esame di questo fondamentale emendamento - sottolineo l'ironia del termine "fondamentale" - può essere d'ostacolo al proseguimento dell'esame del provvedimento, quanto a me preferisco ritirarlo e inviterei anche chi l'ha sottoscritto - che ringrazio per averlo fatto - a ritirarlo insieme a me. Questo non è nelle mie facoltà, ma lo ribadisco. Credo che si possa arrivare a un sì o un no sull'emendamento 1.238 (testo 2). Se invece si dice che l'emendamento merita un approfondimento e bisogna tornare in Commissione, lo ritiro e invito chi l'ha sottoscritto a fare lo stesso.

**CASSON (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CASSON (PD)**. Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che all'emendamento 1.238 (testo 2) avevo già aggiunto la mia firma e mi pare che il senatore Malan avesse già dato il consenso. Quindi rimane la mia firma su quell'emendamento, che mantengo.

Essendo un emendamento all'articolo 1, che era stato rinviato all'esame della Commissione giustizia, e poiché quest'ultima non lo ha minimamente considerato, chiedo che la Commissione

stessa, in esecuzione del provvedimento del presidente Nania, esaminare anche l'emendamento ex Malan e adesso mio.

**RUTELLI** (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RUTELLI** (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che ci siamo lasciati in Aula, nel corso dell'esame di un provvedimento controverso, con l'impegno di chiedere alla Commissione di dirimere la questione specifica che è oggi affrontata dall'emendamento 1.700 nel suo testo 7. Già solo questo fatto spiega la complessità dell'elaborazione: siamo arrivati alla settima stesura del testo.

Sarebbe sbagliato, però, nel momento in cui su mandato dell'Aula la Commissione, anche con il concorso di senatori di diversi Gruppi, è pervenuta ad un'intesa, chiedere di tornare in Commissione, perché siamo al punto nel quale l'Aula ha dato mandato alla Commissione di sciogliere questo nodo. La Commissione potrebbe esservi riuscita; l'Aula deve pronunciarsi sul fatto se condivide o meno questa ulteriore formulazione del testo, la numero 7, che è stata elaborata. Credo che ogni decisione possa essere presa solo dopo il voto dell'Aula. Nel momento in cui l'Aula ha dato questo mandato e questo è stato adempiuto, dobbiamo votare, e solo successivamente si può valutare se l'*iter* del disegno di legge incontra difficoltà ad andare avanti.

Quindi mi sembra giusto, Presidente, che manteniamo l'impegno preso qui in Aula e votiamo sull'emendamento della Commissione.

**BUGNANO** (*IdV*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà per tre minuti, essendo già intervenuto il senatore Li Gotti per il suo Gruppo.

**BUGNANO** (*IdV*). Signor Presidente, volevo inserirmi nel dibattito di questa mattina perché mi pare che i lavori della Commissione sostanzialmente non siano approdati ad alcun risultato positivo, visto che oggi ci troviamo di nuovo incagliati - mi pare - nella discussione di questo provvedimento.

Peraltro, ricordo al senatore Caliendo, che ha posto la questione dell'impossibilità di un ritorno in Commissione del provvedimento, che, ai sensi del nostro Regolamento (articolo 100, comma 11), il Presidente in qualsiasi momento può indicare come utile un rinvio in Commissione sia di singoli articoli (come stabilisce il comma 11), sia ovviamente dell'intero provvedimento.

Credo che la scorsa volta, quando è stato deciso il rinvio in Commissione, non si fosse assolutamente parlato dell'opportunità di esaminare - non sarebbe stato neanche corretto - un singolo emendamento o un singolo articolo.

Sostanzialmente, il mandato dato alla Commissione era di esaminare il provvedimento nella sua interezza, dal momento che presentava diverse criticità.

È chiaro che questo non è stato fatto e quindi il Presidente potrebbe nuovamente riproporre questa opportunità al fine di evitare ancora una volta - come è stato già ricordato da altri colleghi nella scorsa seduta - che l'Aula del Senato si trasformi in un'Aula di Commissione, dove sappiamo che le modalità di lavoro e approfondimento sono diversi e utili a fare in modo che il provvedimento, giunto in Aula, abbia uno svolgimento di un certo tipo.

Oggi, invece, ci troviamo qui ad affrontare una discussione tipicamente da Commissione. Quindi, anche per rispetto di tanti altri colleghi che magari non hanno una conoscenza o un interesse particolare su questa materia, credo sarebbe più utile impegnare i lavori dell'Aula in altri provvedimenti più importanti rinviando questo in Commissione.

**PRESIDENTE**. Colleghi, cerchiamo di arrivare ad una conclusione. In questa fase di discussione, oltre ad ascoltare il dibattito ho riletto i verbali delle sedute della Commissione giustizia. Non voglio procedere ad un'analisi filologica degli interventi, ma quando il presidente Nania dichiara che alla luce del dibattito il provvedimento è rinviato in Commissione, certamente c'è un'imprecisione rispetto all'articolo 100 del Regolamento. Tuttavia, dal momento in cui l'Aula aveva votato di non procedere al rinvio in Commissione dell'intero provvedimento, respingendo la proposta, è chiaro - personalmente do la stessa interpretazione del senatore Caliendo - che si intendeva limitare il



trasferimento, come proposto dal presidente Gasparri, solo alle questioni oggetto di approfondimento.

La Commissione, del resto, ha discusso di questo problema. Il senatore Casson ha posto correttamente la questione in quella sede. Dal verbale della seduta del 30 ottobre (la prima dopo il rinvio) risulta che il presidente Berselli ha precisato che il rinvio, deciso ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, interessa l'articolo 1 e i relativi emendamenti accantonati nel corso dell'esame in Assemblea, mentre per quanto concerne poi gli articoli 2 e 3 e i relativi emendamenti, essi potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione solo nella parte in cui essi afferiscono a questioni collegate a quelle oggetto dell'articolo 1.

Su questa base la Commissione ha lavorato tornando sopra le questioni diverse volte, fino ad arrivare alla conclusione di ieri nella quale, dalla lettura del Resoconto sommario, risulta che il presidente Berselli «fa presente che, con la votazione degli emendamenti 1.700 (testo 7) e 1.800, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti sull'articolo 1, così esauendo il mandato conferitole dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento». Peraltro, in qualità di correlatore, il presidente Berselli, in conformità a quanto giustamente rilevato dal senatore Caliendo, manifesta la sua disponibilità a rivedere in Assemblea in senso favorevole il parere su alcuni emendamenti. La correlatrice, senatrice Della Monica, concorda.

Colleghi, questi sono gli atti della Commissione. Il Presidente, relatore, dà questa impostazione e la senatrice Della Monica, correlatrice, concorda. A questo punto il problema vero e quindi l'unica domanda che posso rivolgere al senatore Berselli in quanto Presidente della Commissione giustizia - dal momento che non posso rinviare questo provvedimento in modo generale alla Commissione, perché non sono emersi fatti nuovi, e lo stesso articolo citato dalla senatrice Bugnano prevede che vi siano fatti nuovi, che qui invece non ci sono, che consentano al Presidente di rinviare un provvedimento su cui c'è già stata una votazione - è se la Commissione ha fatto quello che si era detto dovesse fare, ovvero se ha esaminato l'articolo 1 e i relativi emendamenti accantonati nel corso dell'esame in Assemblea e, per quanto concerne gli articoli 2 e 3, ha esaminato gli aspetti che afferivano alle questioni collegate all'oggetto dell'articolo 1.

Se questo la Commissione lo ha fatto, si tratta solo di procedere. Quindi, presidente Berselli, chiedo a lei l'interpretazione autentica della valutazione che ho appena dato.

**BERSELLI**, *relatore*. Signor Presidente, noi non abbiamo rilevato alcun collegamento tra l'emendamento 1.700 che era stato approvato e gli emendamenti agli articoli 2 e 3. Non mi sembra che avessimo l'obbligo di esaminare gli emendamenti agli articoli 2 e 3. Non abbiamo rilevato alcun collegamento e nessuno della Commissione ha eccepito alcunché al riguardo. Non è stato detto che l'emendamento in via di approvazione in Commissione era collegabile ad un determinato emendamento all'articolo 2 o all'articolo 3. Questo non è stato eccepito.

**CASSON** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASSON** (*PD*). Signor Presidente, mi consenta di precisare le imprecisioni del presidente Berselli, perché proprio nel primo intervento in Commissione, il 30 ottobre, e poi successivamente, chiedo specificatamente che si affrontassero tutti e tre gli articoli dei quali si compone il disegno di legge e i relativi emendamenti. Quindi, la richiesta riguardava tutti gli emendamenti.

Ma al di là di questa osservazione di carattere generale, rilevo che sull'emendamento cosiddetto Malan non è stato fatto assolutamente nulla, eppure l'1.238 faceva certamente parte del rinvio all'esame della Commissione. Ora, la Commissione doveva approfondire questa materia particolarmente delicata, sulla quale, immagino, se si andrà avanti in quest'Aula, si tornerà, perché riguarda la competenza a decidere, quindi sui processi, per quanto riguarda l'articolo 13 della legge in materia di diffamazione. Ma su quella materia della competenza la Commissione giustizia non ha detto assolutamente niente e non ha fatto alcun approfondimento. Quindi, quanto meno su quel tema bisognerà tornare.

**PRESIDENTE**. Senatore Casson, avevo letto il suo intervento. Il problema è che ho letto anche tutti gli interventi della maggioranza della Commissione. Non è che la Presidenza possa imporre alla Commissione come lavorare, una volta che la maggioranza della Commissione ha preso una decisione. I due relatori concludono su un percorso. Dopodiché è chiaro che esiste l'emendamento cui lei ha fatto riferimento e che lei ha sottoscritto. Ma questo emendamento sarà esaminato in

Aula. C'è una sua richiesta di rinvio in Commissione, ma non mi pare che questo sia elemento che trova consenso né l'elemento in sé può essere addotto dalla Presidenza per tornare in Commissione, anche perché ieri era stato dichiarato decaduto per assenza del proponente. Ora è stato recuperato. *(Commenti del senatore Casson)*. Questo è nel verbale ...

**CASSON (PD)**. Signor Presidente, osservo che, a norma di Regolamento in quella fase, cioè dopo il rinvio disposto ai sensi dell'articolo 100, comma 11, non poteva essere dichiarato decaduto un emendamento per assenza del proponente, perché ci si trovava in una situazione diversa. Se il Presidente e l'Aula ritengono debba essere fatto un approfondimento sugli emendamenti, questi sono indifferenti rispetto alla presenza del singolo, perché sono i temi che vanno approfonditi.

**PRESIDENTE**. Senatore Casson, ho detto che questo riguarda la Commissione e che l'Aula ne discuterà, ma non posso imporre l'approfondimento alla Commissione che ha ritenuto di non approfondire. Se quando arriveremo a quell'emendamento, la Commissione o la maggioranza riterranno che ci sia questa esigenza, la Presidenza ne prenderà atto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia**. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.700 (testo 7) e 1.800 il Governo si rimette all'Aula.

Sull'emendamento 1.800/1, del senatore Bruno, laddove, come fatto presente dai relatori, non sia assorbito o dichiarato inammissibile, e sull'emendamento 1.238 (testo 2), invece, invita al ritiro.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7).

**CAROFILIO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD)**. Signor Presidente, la tentazione di entrare nel dettaglio tecnico dell'emendamento è forte, ma io desidero resistere a questa tentazione, perché il problema più che mai in questo caso, rispetto a questo emendamento e a tutto quanto il provvedimento di cui stiamo discutendo, è di metodo. E quando parlo di metodo naturalmente non mi riferisco alle questioni tecniche o ai tecnicismi di interpretazione delle norme regolamentari o di interpretazione in prospettiva di quello che sciaguratamente accadrà o accadrebbe se questa legge venisse approvata. Mi riferisco al metodo della politica. In questo caso, singolarmente mi trovo a dover concordare con quanto detto dai colleghi della Lega: stiamo facendo una brutta figura e ne faremo una peggiore andando avanti con questo provvedimento e con questo metodo, perché ci troviamo di fronte a una materia di straordinaria delicatezza, nella quale più di qualsiasi altro caso convivono, nel regime della legge ordinaria, interessi di rilievo costituzionale di uguale importanza, che richiedono una capacità "chirurgica" per individuare il modo adeguato di temperamento. Invece, siamo qui a fare qualcosa che credo difficilmente si vede nei Parlamenti di tutto il mondo. Stiamo facendo, in una Assemblea plenaria, ripetute, dettagliate, talvolta capziose, discussioni su dettagli normativi, e dettagliate, capziose discussioni sul merito di singoli emendamenti, che invece avremmo dovuto e dovremmo - mi sento di ripetere - trattare nella sede propria della Commissione, col rischio alla fine di arrivare con una martellata maldestra a manomettere tutto un impianto di rilievo costituzionale, scontentando tutti e creando un grave danno - mi si passi l'espressione netta, ma in questo caso indispensabile - alla democrazia del nostro Paese.

Voteremo contro questo emendamento e, naturalmente, l'atteggiamento complessivo verrà ripetuto e sottolineato ulteriormente nei successivi interventi nel tentativo di indurre alla ragione, perché un minimo di metodo democratico e di capacità di considerare la delicatezza delle questioni, vengano finalmente percepiti con le scelte conseguenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**LI GOTTI (IdV)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla settima edizione - com'è stato ricordato - dell'emendamento 1.700 della Commissione, che io non ho votato, ritenendolo, dal punto di vista giuridico, processuale e sostanziale un peggioramento notevole rispetto al testo

originario e rispetto al faticoso percorso che si è arrestato, in forma abbastanza positiva alla versione 6. La versione 7 riapre una serie di problemi.

Viene introdotta la pena accessoria, che prima non c'era, perché era quella regolata dall'articolo 20 del codice penale, come sistema generale per tutti i reati. L'articolo 20 afferma che alla sentenza di condanna consegue di diritto la pena accessoria. Questo è il principio generale. E sappiamo che le pene accessorie possono essere applicate per le pene che vanno da due a tre anni, da tre a cinque anni e per quelle superiori a cinque. Noi abbiamo introdotto una pena accessoria fuori dal sistema. Per la prima volta non esiste un reato punito con la multa che preveda la pena accessoria. È un *unicum* nel nostro sistema. Veramente questa diventa la "norma Sallusti". È cambiato il codice. Si è detto che come legislatori possiamo fare queste cose, così stiamo cambiando il codice, introducendo per la prima volta una pena accessoria che non è consentita dal sistema generale codicistico. Proprio non è consentita. È vietata.

E lo stiamo facendo in una maniera abbastanza tumultuosa.

L'emendamento fa riferimento a chi è stato condannato per il delitto di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa che riguarda il reato di diffamazione commessa a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato. Rammentiamoci che il vero problema che noi avremmo dovuto affrontare, e che non si è voluto affrontare, era quello della correlazione, tra l'articolo 595 del codice penale, che riguarda la diffamazione a mezzo stampa, e l'articolo 13 della legge speciale, che riguarda esclusivamente la fattispecie dell'attribuzione del fatto determinato. L'articolo 595 del codice penale, infatti, quando parla del reato di diffamazione a mezzo stampa, non cita il fatto determinato; lì dovevamo intervenire, non sull'articolo 13 della legge sulla stampa.

Ad ogni modo, l'emendamento recita: «Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1» - quindi siamo al secondo reato di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, cioè quello di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato, «(...) può» - è facoltativo, quindi - «essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi». Quindi viene introdotto un criterio discrezionale collegato alla gravità del fatto diffamatorio. Attenzione: è importante che voi ripensiate questo passaggio. La discrezionalità dell'applicazione dell'interdizione dalla professione viene collegata alla gravità del fatto diffamatorio, e non alla precedente condanna che può esserci stata per lo stesso reato nei due anni precedenti. Quindi, il criterio di valutazione è la gravità del fatto diffamatorio. Si tratta pertanto di pena accessoria discrezionale.

L'ultimo periodo dell'emendamento recita: «Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue» - quindi, da questo punto interviene una obbligatorietà, e non più una discrezionalità - «la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno». A questo punto viene meno la valutazione della gravità dei fatti che invece era stata inserita come criterio di valutazione e di applicazione della pena accessoria inserendosi l'elemento discrezionale. Nella terza ipotesi, invece, con automatismo, quindi disancorando la disposizione da qualsiasi processo valutativo da parte del giudice, si applica (non c'è possibilità di non applicare, ma si applica) l'interdizione dalla professione da un mese ad un anno.

Quindi, nella prima condanna non era proprio possibile; nella seconda il giudice può valutare la lievità del fatto tanto da non applicare la pena accessoria; nella terza ipotesi, invece, la pena accessoria non è più collegata al fatto ma soltanto alla reiterazione del reato. In un'ipotesi in cui l'istituto della recidiva è facoltativo, abbiamo reso invece obbligatorio l'istituto anomalo della recidiva per il reato di diffamazione. Non esistono recidive obbligatorie nel reato di diffamazione: la recidiva obbligatoria è prevista soltanto per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; diversamente è facoltativa. Noi, invece, introduciamo un'anomala recidiva riferita alla pena accessoria che inseriamo per la prima volta fuori dal sistema e la rendiamo obbligatoria disancorandola dalla valutazione della gravità del fatto.

Non è possibile che questo testo abbia una sua razionalità. Non viene spiegato perché scatta l'automatismo della pena accessoria disancorandosi, diversamente dall'ipotesi precedente, la possibilità dei giudici di valutare la gravità del fatto, ossia un fatto banalissimo.

Ma se il terzo fatto, il fatto banalissimo, comporta obbligatoriamente l'interdizione dalla professione sino ad un anno è gravissimo quello che si vuole introdurre, perché è fuori sistema e fuori dai criteri.

Si è violato il criterio introdotto nella seconda ipotesi, la valutazione della gravità del fatto, e nella terza ipotesi, cui consegue obbligatoriamente la pena accessoria, invece la gravità del fatto non conta più. Ma che criterio armonico è questo?

Per la facoltatività si valuta la gravità, per l'obbligatorietà della sanzione accessoria il fatto può essere banale. Può essere un fatto sciocco, ma il giornalista deve essere sospeso fino ad un anno

dalla professione. Ma che criterio è, se non si ancora la valutazione alla gravità del fatto? Perché togliere questa possibilità di giudizio che era stata introdotta?

Significa, in questo modo, assegnare al giudice del terzo processo una rivalutazione dei fatti precedenti cogliendone una gravità implicita che sarebbe invece vietata, essendo ogni giudice competente del proprio processo.

Si affida al terzo giudice la valutazione dei fatti precedenti, ritenuti veniali da parte dei giudici: il terzo giudice li rivaluta facendoli diventare gravi al punto da imporre obbligatoriamente l'interdizione dalla professione.

Votiamo contro questa proposta aberrante e peggiorativa rispetto ai testi precedenti! (*Applausi dal Gruppo IdV*).

**BRUNO** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BRUNO** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*). Signor Presidente, che il testo sia controverso, per alcuni versi anacronistico ed incompleto, è evidente. Intervendiamo nel tentativo di riordinare la diffamazione a mezzo stampa, mentre basta aprire i *media* cartacei diffusi oggi: la notizia di oggi, la vittoria del presidente Obama, non si trova sulla carta stampata. Questo per capire quanto riduttivo, complicato e difficile sia intervenire solo su un pezzo, dimenticando che intanto la società e il modo di comunicare sono completamente cambiati.

Pertanto, pur mantenendo il nostro giudizio complessivo, per cui questo provvedimento complessivamente non si tiene, nel caso specifico dell'emendamento in esame non ce la sentiamo di contravvenire alle intese che la politica realizza.

Diciamo in termini politici che cosa è accaduto in Commissione e nella discussione in Aula: è accaduto che rispetto ad un emendamento che riguardava l'interdizione dalla professione di chi diffama - non di un giornalista qualsiasi, ma di chi diffama, anzi di chi diffama in maniera reiterata e quindi sistematica - vi sono state più forze politiche (in realtà ormai, considerate le dichiarazioni che ho ascoltato di colleghi che pure appartengono allo stesso Gruppo, più singoli parlamentari), e comunque una parte del Senato che ha chiesto che la prima stesura venisse resa meno stringente, meno pesante, più larga, rendendo quindi possibile addivenire ad una intesa più ampia dell'Aula.

Personalmente ero per tutelare il diritto del diffamato, non per rendere più lieve la pena per il diffamatore, ma in occasione della discussione che si è svolta in Commissione rispetto a questo tipo di impostazione, con tanti altri colleghi (quasi tutti i colleghi presenti tranne qualcuno che si è astenuto), anche dinanzi a dichiarazioni politiche svolte dai rappresentanti dei Gruppi, addivenendo ad una mediazione rispetto alla mia posizione, ho votato per alleggerire certe pene. Quella era l'intesa raggiunta in Commissione.

È strano però che in Commissione si raggiungano intese e in Aula vengano disconosciute. Dal momento che l'ho votata, continuerò a votare quella proposta anche in Aula perché quello era un punto di mediazione su un singolo episodio specifico rispetto ad una brutta legge che, comunque, va rivista nel suo complesso. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI*).

**MURA** (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MURA** (*LNP*). Signor Presidente, tanto per fare un po' di ordine nei nostri lavori, ricordo che siamo in fase di votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7). Mi asterrò pertanto dal fare considerazioni che stiamo facendo e rifacendo un po' tutti e che mi porterebbero a sottolineare ancora una volta che il Gruppo Lega Nord in questo provvedimento sta tenendo una posizione molto orientata alla tutela della vittima della diffamazione.

Per quanto riguarda l'emendamento in questione, che, ricordo, era stato originariamente presentato dai senatori Balboni e Mugnai e che, dopo varie revisioni, è divenuto della Commissione nel suo testo 7, anch'io ieri in Commissione giustizia ho votato favorevolmente a nome del mio Gruppo, perché riteniamo che l'interdizione dalla professione nel caso di recidiva e in generale le pene accessorie siano elementi importanti nella funzione deterrente che devono avere certe norme affinché si evitino le condizioni perché, da parte di una certa stampa, si possa iniziare un'attività di killeraggio mediatico.

Voglio proprio vedere quali saranno le posizioni degli altri Gruppi (che in realtà mi riguardano poco), poiché temo che si possa utilizzare il voto contrario su certi emendamenti, che magari sono stati condivisi in Commissione, nel tentativo di affossare il provvedimento: un'azione di cui chiaramente ogni singolo collega dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Nello specifico, ribadisco, come ho già fatto ieri in Commissione, che il Gruppo Lega Nord voterà a favore dell'emendamento 1.700 (testo 7). *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

**CALIENDO (PdL)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO (PdL)**. Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea che il testo dell'emendamento per il quale siamo tornati in Commissione aveva originariamente ricevuto un voto unanime della Commissione. Su questo nuovo testo abbiamo votato ieri in Commissione: solo due voti sono stati contrari e un collega si è astenuto.

Mi riferisco alle questioni sollevate dal senatore Li Gotti. Vorrei far presente che è stata modificata l'impostazione dei relatori sulla base dei principi generali previsti dall'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva. Essendo stata tolta la sanzione accessoria a seguito della prima condanna, alla seconda condanna - e quindi all'ipotesi di recidiva semplice - si è prevista la valutazione della gravità del fatto. Badate, a differenza della recidiva semplice e delle disposizioni dell'articolo 99, che fanno riferimento a reati della stessa indole o, per il quarto comma di cui dirò tra poco, ad altro reato non colposo, noi qui ci limitiamo soltanto al reato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge sulla stampa: quindi, si tratta di una recidiva specifica per quel tipo di reato.

Il quarto comma dell'articolo 99 non prevede facoltatività (non devo insegnarlo al senatore Li Gotti, che è mio maestro in questo); quindi abbiamo tolto la facoltatività perché non solo si tratta di una recidiva specifica reiterata, ma che non può essere determinata da altro tipo di reato che quello, ancora, di diffamazione a mezzo stampa, di cui all'articolo 1.

Credo sia talmente circoscritto e ridotto l'ambito di responsabilità che bisogna dare atto alla Commissione che da un lato ha, sì, tutelato il diffamato, ma ha anche molto tenuto conto della necessità di non gravare la libertà di stampa di misure ulteriori. Questo testo ha un suo equilibrio che si inserisce nei principi generali del codice penale.

**D'AMBROSIO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**D'AMBROSIO (PD)**. Signor Presidente, come ho preannunciato, non voterò per questo emendamento, come probabilmente non voterò neanche per gli altri. Ma questo emendamento è veramente incredibile: viene redatto come se sui giornali scrivessero esclusivamente professionisti, per cui si stabilisce solo per questi la sospensione.

Condivido le osservazioni fatte dal senatore Li Gotti. Ma ricordo che: quando è stato proposto questo emendamento ho detto: attenzione, noi stabiliamo una sospensione solo per i professionisti, mentre sui giornali scrivono anche i pubblicisti, i praticanti. Chiunque può scrivere su un quotidiano, e noi creiamo una disparità di trattamento enorme tra chi è iscritto all'albo dei giornalisti professionisti e chi, invece, scrive sul giornale saltuariamente. Questa differenza non è assolutamente eliminata.

Non solo: noi abbiamo dato la possibilità al consiglio dell'ordine dei giornalisti di dire innanzitutto che sospendere un giornalista spetta a loro. Sono loro l'ordine dei giornalisti, e loro giudicano se la persona che scrive debba appartenervi o no. Non solo abbiamo dato al consiglio questa possibilità, ma anche in che modo l'ordine dei giornalisti si pronuncerà sulla sospensione quando noi, con legge, stabiliamo in quali casi deve essere applicata la sospensione. Come diceva il collega Li Gotti, non è una sospensione obbligatoria, così come previsto dall'articolo, ma una sospensione facoltativa. Pertanto, se il giudice non ha esercitato la facoltà di sospendere, magari perché non ha ritenuto la diffamazione molto grave, per quale ragione il consiglio dell'ordine dovrebbe sospendere il giornalista successivamente alla condanna?

È un emendamento che, secondo me, non ha né capo né coda. Per questa ragione mi asterrò dalla votazione.

**DELLA MONICA**, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA**, *relatrice*. Signor Presidente, credo sia arrivato il momento di chiarezza a cui non intendo sottrarmi. Ho espresso più volte - fuori di questa sede, perché il mio ruolo di relatore non me lo consentiva in questa- la mia contrarietà ad una legge che si sta formando in maniera caotica sull'impulso di una situazione emergente che potrebbe avere altre soluzioni. Non ritengo quindi, poiché preannuncio che voterò anche contro l'articolo 1, di poter continuare a svolgere il ruolo di relatore. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Rizzi*).

Lo dico anche per un motivo di correttezza nei confronti del presidente Berselli e degli altri e nei confronti del mio Gruppo. Per coerenza alla impostazione che è stata seguita ieri in Commissione, a parere favorevole dato (prego il Gruppo di rendersi conto), voterò a favore di questo emendamento che ritengo riduttivo di un danno. Ma, ripeto e lo voglio preannunziare, anche se il voto sarà segreto, voterò contro l'articolo 1. In questa situazione non posso continuare a fare il relatore.

**PRESIDENTE**. Prendo atto della sua scelta, senatrice della Monica. Unico relatore resta quindi il senatore Berselli.

Procediamo con la votazione dell'emendamento 1.700 (testo 7).

**ZAVOLI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parla in dissenso dal suo Gruppo, senatore Zavoli?

**ZAVOLI (PD)**. No, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora non posso darle la parola in questo momento, senatore.

**BELISARIO (IdV)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. In dissenso, senatore Belisario?

**BELISARIO (IdV)**. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, non mi riferisco a lei in particolare, ma vorrei far notare che in Aula si sta generando una prassi per cui si non si capisce quello che viene chiesto. Ricordo che i senatori che vogliono intervenire devono chiedere di parlare, alzarsi e parlare al microfono.

**ZAVOLI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, per tre minuti.

**ZAVOLI (PD)**. Signor Presidente, impiegherò molto meno, solo il tempo per le sette parole che non si negano a nessuno, niente di più, per dire che abbiamo tutti preso le mosse da un proposito costruttivo, originato da un caso ma che pone un problema generale di bilanciamento tra valori e interessi tra loro confliggenti e in corso d'opera abbiamo misurato, forse più di quanto ne fossimo consapevoli in origine, la delicatezza e la complessità della materia. Intervengo, inoltre, perché tacendo dovrei prendere a mia volta la distanza con l'incomprensione sia degli operatori dell'informazione, sia dei vari cultori di materie giuridiche, sia dell'opinione pubblica.

Come se non bastasse, Presidente e onorevoli colleghi, si percepisce in quest'Aula una situazione che, attraversando la contingenza, attraversa una decisione che stiamo per prendere, che è politica, tra i Gruppi che avevano preso le mosse da un intento diverso. Se posso dirlo da vecchio giornalista: fermiamoci, siamo ancora in tempo per riparare ad un grave torto reso a chi sappiamo, in definitiva al Paese e alla società, ciò che noi rappresentiamo nella forma e con la dignità più alta, responsabili delle decisioni che prendiamo quando sono in gioco valori e interessi, ripeto, che



confliggono tra loro e che non corrispondono ad un interesse di carattere generale che attraversa la società civile, il mondo in cui viviamo, la nostra modernità, la nostra coscienza di uomini liberi e consapevoli, disposti, sì, al compromesso, purché sia onorevole, purché si traduca in qualcosa che corrisponda, ripeto, ad un interesse che sia di tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Musso. Congratulazioni).*

**ZANDA (PD).** Domando di parlare. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. È stata richiesta già da vari colleghi la sospensione dei lavori dell'Aula e il ritorno del provvedimento al nostro esame in Commissione.

Le richieste sono state sostenute da argomenti che avevano a che fare con il contenuto del provvedimento e con la necessità di un suo approfondimento.

Adesso, però, è sopraggiunto un fatto politicamente e parlamentariamente nuovo, di grande rilievo, perché il Presidente del Senato aveva disposto che questo provvedimento venisse seguito da due relatori. Questa è un'innovazione che l'Aula conosce da quando è cambiata la maggioranza e la nuova maggioranza ha indotto la Presidenza del Senato a instaurare questa nuova prassi. Si tratta di una prassi che per un provvedimento di questa delicatezza è particolarmente opportuna, perché è un disegno di legge complesso, per il quale si deve essere guidati in Aula da forze politiche e da Gruppi che compongono, assieme ad altri, la maggioranza.

Ora, penso che non si possa continuare la trattazione di questo provvedimento nella nuova condizione che si è determinata a seguito delle dimissioni della relatrice, senatrice Della Monica. Penso che della questione vada informato il Presidente del Senato, perché si tratta di decisioni che competono alla sua responsabilità. Credo che sia nostro dovere. Il Regolamento non contempla tale situazione perché non prevede il doppio relatore; è un'innovazione, diciamo così, presidenziale e quindi presidenzialmente deve essere sciolto il nodo che adesso si è creato. È un nodo politicamente delicato, lo sarebbe stato in qualsiasi circostanza. Trattandosi di un provvedimento di questa natura mi sembra vitale che esso venga sciolto prima di proseguire i nostri lavori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** In effetti, senatore Zanda, dal punto di vista procedurale non ci sono questioni, mentre dal punto di vista politico certamente la questione c'è. Credo sia giusto che ne sia informato il presidente Schifani. *(Commenti del senatore Calderoli).* Il Presidente della Commissione è certamente relatore...

**ASCIUTTI (PdL).** È il Presidente della Commissione che nomina i relatori.

**PRESIDENTE.** Lo so benissimo, fin qui ci arrivo. Ho detto che dal punto di vista tecnico e procedurale non ci sarebbero problemi perché dei due relatori uno è anche Presidente della Commissione. Mi sembra che fin qui siamo tutti d'accordo, è una constatazione. Il presidente Zanda ha sollevato una questione che è sicuramente politica. Non credo che il Presidente del Senato nomini i relatori delle Commissioni. Non so se il Presidente del Senato abbia dato disposizioni nella situazione nuova, questo sinceramente non lo so.

Prendo atto di quello che ha detto ora il presidente Zanda: certamente è vero che, da un anno a questa parte, quando c'è una situazione particolare sui provvedimenti sono nominati due relatori; credo che ciò sia avvenuto sempre. Quindi, c'è un'impostazione che, al di là di come si è determinata, corrisponde a una particolare situazione politica. In più questo provvedimento è particolarmente delicato.

Ritengo pertanto che sia giusto - io non sono Presidente del Senato, presiedo l'Aula come Vice Presidente, altrimenti mi assumerei la responsabilità delle mie scelte - che il presidente Schifani sia informato e possa fare una valutazione.

**GIOVANARDI (PdL).** Signor Presidente, vorrei chiederle la parola.

PRESIDENTE. Solo un attimo, senatore Giovanardi. Mi è stato appena comunicato che il presidente Schifani, informato di questa situazione, mi chiede di sospendere l'Aula e di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo PD).*  
*(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 12,37).*

### **Presidenza del presidente SCHIFANI**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori.

Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi ed il presidente Chiti che presiedeva per avermi inviato e trasmesso con calore gli auguri di pronta guarigione nel giorno in cui sono stato impedito a presenziare in Aula. Vi ringrazio quindi per questo affettuoso gesto. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori Belisario e D'Alia).*

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 12,52).*